

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali."

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

"11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo";

Visto il vigente regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche modificato con delibera consigliare n. 19 del 10 maggio 2012

che prevede la progressività delle aliquote per scaglioni di reddito come stabilito dalla Legge 148/2011;

Preso atto della delibera di Giunta n. 189 del 20/12/2001 con la quale si incrementava l'addizionale comunale a 0,4 punti percentuali per l'anno 2002 e le successive delibere di conferma della stessa;

Richiamate le delibere di consiglio comunale:

- n. 20 del 10/05/2012 con la quale si sono determinate le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012, di seguito indicate con una soglia di esenzione per redditi complessivi inferiori a euro 7.500,00:

Scaglioni reddito imponibile		Aliquota
da 0	Fino a € 15.000,00	0,40%
Oltre € 15.000,00	Fino a € 28.000,00	0,50%
Oltre € 28.000,00	Fino a € 55.000,00	0,55%
Oltre € 55.000,00	Fino a 75.000,00	0,60%
Oltre € 75.000,00		0,70%

- n. 16 del 16/5/2013, n. 14 del 31/3/2014, n. 2 del 25/2/2015, n. 10 del 21/3/2016, n. 6 del 11/2/2017 e la n. 5 del 10/1/2018 con le quali sono state confermate le medesime aliquote ed esenzioni rispettivamente per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Ritenuto opportuno pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all'eventuale proroga del blocco anche per il 2019, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011) approvato con delibera di giunta comunale n. 87 del 14/11/2018 e trasmesso al Consiglio comunale in data 15 novembre 2018;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel documento unico di programmazione 2019/2021;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il Comunicato del Ministero dell'Interno 26 novembre 2018 che recita: “Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.

Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento per le Politiche Fiscali prot. 8591/2007/DPF/UFF del 20 aprile 2007 che chiarisce che il Consiglio Comunale è l'unico organo a cui è attribuita la competenza in ordine alla disciplina dell'addizionale comunale in esame, ivi compresa la determinazione dell'aliquota;

Ritenuto di provvedere in merito confermando le stesse aliquote e soglie di esenzione attualmente in vigore;

Viste le indicazioni riportate sul portale istituzionale del “MEF – Dipartimento delle Finanze” afferenti gli adempimenti dei Comuni per l'applicazione dell'addizionale comunale

all'IRPEF come disciplinate dall'art. 14, comma 8 del D.Lgs. n.23 del 2011 ed all'art.8 comma 3 del D.Lgs. n.175 del 2014, per quanto concerne l'efficacia e le modalità di pubblicazione della presente deliberazione, da eseguirsi, esclusivamente, in via telematica, mediante inserimento del testo del provvedimento e contestuale compilazione dei dati (aliquote e soglia di esenzione) nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.gov.it);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziario ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs, n. 267/2000 (verbale n. 23 del 5/12/2018);

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 2000, resi dal Responsabile del 4° Settore "Ragioneria e Tributi";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2019, le stesse aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef in vigore nell'anno 2018, differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale ed dal regolamento comunale, come segue:

Scaglioni reddito imponibile		Aliquota
da 0	Fino a € 15.000,00	0,40%
Oltre € 15.000,00	Fino a € 28.000,00	0,50%
Oltre € 28.000,00	Fino a € 55.000,00	0,55%
Oltre € 55.000,00	Fino a € 75.000,00	0,60%
Oltre € 75.000,00		0,70%

2. di confermare per l'anno 2019 che non si fa luogo all'applicazione dell'addizionale quando il reddito imponibile risulta inferiore a euro 7.500,00 annui;

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per procedere con l'iter d'approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 134, comma 4

del D.Lgs. n. 267/2000.